

CONTRATTO COLLETTIVO  
UNEBA VENETO

Tra

UNEBA Federazione Regionale Veneto, rappresentata da  
FACCI FRANCESCO  
BURATTIN ERNESTO  
TOSO FABIO  
TONIATO MATTEO  
SAVONCELLI TIZIANO  
FANTUZZO ALBERTO  
LUCA BERTAGNIN

E

FP CGIL Veneto rappresentata da  
PALMA SERGIO

FISASCAT CISL Veneto rappresentata da  
MAURIZIA RIZZO

FP CISL Veneto rappresentata da  
ALESSANDRO PERUZZI

UILTuCS Veneto rappresentata da  
FERNANDO BERNALDA

Premesso che:

Le Parti intendono:

- dare applicazione all'art. 42 CCNL Uneba vigente, nonostante la crisi di settore abbia coinvolto anche le strutture Uneba Veneto,
- riconoscere la valenza e la necessità di mantenere, nei limiti del possibile, la continuità delle prestazioni di lavoro dei collaboratori;
- rispondere in modo sempre più aderente alle prioritarie esigenze dei bisogni delle persone assistite;
- favorire la conciliazione dei tempi di Vita e di Lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori;
- riconoscere il presente accordo da applicarsi a tutti gli Enti associati Uneba Veneto e a quanti applicano il CCNL Uneba stesso;

per cui le Parti istituiscono l'Elemento Variabile Territoriale (EVT) quale modalità consona al raggiungimento dei suddetti fini.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Handwritten signatures of the representatives of the parties, including the UNEBA representatives and the union representatives (CGIL, CISL, UILTuCS).

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

2. DECORRENZA:

il presente accordo decorre dal 1° agosto 2015, salvo decorrenze e/o scadenze diversamente stabilite, avrà durata triennale e scadrà il 31 luglio 2018.

Per la specifica di cui al primo punto in premessa, il presente accordo ha carattere sperimentale fino al 31.12.2016, con una verifica intermedia tra le Parti firmatarie alla fine del 2016 e/o comunque su richiesta di una delle due Parti.

Inoltre, a livello di singola struttura, si effettueranno verifiche periodiche bimestrali.

3. CONCETTO DI CONVERSIONE

Il presente accordo intende facilitare, nel rispetto delle normative contrattuali collettive vigenti, l'aderenza delle stesse alla situazione concreta in cui operano gli Enti, al momento della firma del presente accordo.

Tale obiettivo infatti, risulta essenziale da un lato, per rispondere in modo sempre più aderente alle prioritarie esigenze degli utenti e, dall'altro, per conciliare il più possibile i tempi di Vita e di Lavoro dei dipendenti: in un ambito dove il rapporto tra lavoratori e utenti è particolarmente correlato.

Le Parti, a tale scopo, individuano uno strumento appositamente concordato, quale mezzo per omogeneizzare e ricondurre tutti gli istituti, concordati tra le Parti, relativi alle espressioni derivanti dalla relazione lavorativa con gli utenti.

Tale strumento viene denominato: "*Elemento Variabile Territoriale*" (EVT), quale mezzo di riconoscimento delle prestazioni e il cui funzionamento è regolato, stante le premesse di cui sopra, con un sistema che trova origine nel meccanismo adottato nella Banca Ore (art. 65 CCNL Uneba vigente).

Attraverso una apposita sequenza, verranno convertiti elementi diversi tra loro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: affiancamento di un neoassunto, assenze, orari, ecc.) e riconducibili alla relazione lavorativa diretta e indiretta con l'utenza.

Questa conversione si concretizzerà nella traduzione, accantonamento, fruizione e valorizzazione economica di ore derivanti da diverse prestazioni o istituti, così come individuati di seguito.


4. NATURA VARIABILE DELL'EVT

Essendo vincolato agli obiettivi, che si danno i singoli Enti, di continuità e miglioramento delle prestazioni agli ospiti/utenti, le parti riconoscono all'EVT carattere di premialità variabile secondo le caratteristiche ed i presupposti propri di cui al DPCM 22 gennaio 2013 e s.m.i. nonché a norme e leggi correlate e del Protocollo del 23 luglio 2007 (L.247 del 24.12.2007) e di specifici DPCM in materia.

5. Elemento Variabile Territoriale

5.1. L'EVT sarà così alimentato:

a) ERMT-Monte Ore Base:



In applicazione dell'art. 42 del CCNL Uneba vigente, che prevede la possibilità di stipulare accordi di secondo livello che definiscano diverse modalità di erogazione dell'ERMT, le parti stabiliscono che lo stesso ERMT venga erogato utilizzandone il controvalore attraverso la conversione in ore come segue.

Dall'inizio di ogni anno, o dall'inizio del rapporto di lavoro se successivo, ogni lavoratrice e lavoratore matura ogni mese un monte ore pari a 1 ora e 40 minuti, corrispondente ad un massimo di 20 ore annue.

b) Primo Bonus di incremento:

Dall'inizio di ogni anno, o dall'inizio del rapporto di lavoro se successivo, la lavoratrice e il lavoratore matureranno ogni mese un Primo Bonus di incremento di 0,25 ore, pari ad un massimo di 3 ore all'anno.

Nel mese in cui la lavoratrice o il lavoratore sia incorso in almeno un evento di malattia breve, inteso come tale l'evento di malattia che comporta solo la c.d. "carenza", non maturerà il rateo mensile di cui al presente capoverso.

Per coloro che non incorreranno in alcun evento di carenza nell'anno, il Primo Bonus di incremento sarà pari a 4 ore annue.

c) Secondo Bonus di incremento:

Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore effettuino una delle tre seguenti attività, in variazione del turno assegnato, e cioè:

- richiamo in servizio di cui all'art 56 CCNL Uneba, su base volontaria, oppure
- evento di reperibilità esterna di cui all'art 55 CCNL Uneba e Titolo IX CCRL Uneba Veneto del 2003 e s.m.i. tuttora vigenti, su base volontaria, oppure
- giornata di orario spezzato richiesta dal datore di lavoro e su base volontaria, intendendosi come tale quel turno di lavoro giornaliero che comporta una sospensione dell'attività lavorativa ordinaria di almeno 2 ore tra la prima fascia oraria e la seconda, avrà diritto a 0,5 ore per ogni attività effettuata, con un massimo annuo complessivo di 12 ore bonus, oltre al riconoscimento dei trattamenti economici previsti dal CCNL e CCRL vigenti.

d) Terzo Bonus di incremento:

Qualora ad una lavoratrice o lavoratore già in forza venga assegnato il compito di seguire un neoassunto, per detto periodo egli maturerà 0,50 ore al mese per un massimo di 3 mesi.

Tutte le maturazioni di cui sopra sono riferite ai lavoratori a tempo pieno.

Si procederà al riproporzionamento in caso di part time e, ai fini della maturazione, le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Solo ai fini del punto d) del presente articolo, anche le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni, saranno considerate come mese intero.

Al 31 dicembre di ogni anno, per ogni lavoratrice o lavoratore, verranno sommati i ratei di cui sopra maturati nell'anno di riferimento.

5.2. Detto Elemento Variabile Territoriale (EVT) di cui al presente articolo, potrà essere ulteriormente alimentato da:

A) ROL

Le Parti, per dare uniformità di comportamento agli enti associati Uneba e a quelli che applicano il CCNL Uneba stesso, concordano che i Rol possano essere pagati ogni anno. Per cui dall'inizio di ogni anno, o dall'inizio del rapporto di lavoro se successivo, la lavoratrice e il lavoratore matureranno ogni mese 4,80 ore, pari a 57,66 ore annue a titolo di Riduzione Orario di Lavoro (Rol), o diversa maturazione secondo l'art. 78 CCNL Uneba. La maturazione di cui sopra è riferita ai lavoratori a tempo pieno. Si procederà al riproporzionamento in caso di part time e, ai fini della maturazione, le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Al 1° gennaio di ogni anno, per ogni lavoratrice o lavoratore, verranno sommati i ratei di Rol maturati nell'anno<sup>(\*)</sup> e non goduti a tale data e, su specifica richiesta della lavoratrice o lavoratore da effettuarsi all'inizio di ogni anno per l'anno in corso, o all'inizio del rapporto di lavoro se successivo, il saldo di detti ratei sarà ricompreso nell' EVT di cui sopra e liquidato in uno con esso.

B) BANCA ORE

Al 1° gennaio di ogni anno, per ogni lavoratrice o lavoratore, verranno sommate le ore di Banca Ore di cui all'art 65 CCNL Uneba accantonate nell'anno<sup>(\*)</sup> e non godute a tale data e, su richiesta della lavoratrice o lavoratore da effettuarsi all'inizio di ogni anno per l'anno in corso, o all'inizio del rapporto di lavoro se successivo, saranno ricomprese nell' EVT di cui sopra e liquidate in uno con essa.

A livello territoriale le Parti potranno concordare la miglior gestione per la fruizione della suddetta Banca Ore.

6. VALORIZZAZIONE E GODIMENTO DELL' EVT

Salvo quanto indicato nelle Norme Speciali, le Istituzioni pagheranno entro il 31 maggio di ciascun anno il valore dell' EVT relativo all'anno precedente, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno di riferimento, valorizzando le ore moltiplicandole per l'importo orario effettivo della retribuzione corrente nel mese di erogazione di cui all'art 41 del CCNL Uneba.

A livello di singola Istituzione, in accordo con le OO.SS. territoriali e le RSA/RSU, potranno essere individuate modalità diverse di liquidazione della somma di cui sopra, anche attraverso sistemi di welfare aziendale, anche salvaguardando accordi di miglior favore vigenti in essere.

7. NORME DI ESIGIBILITA' EVT

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small number '4' next to them.

Vertical handwritten notes on the right margin, including the word "precedente" written twice.

Onde consentire la fruizione di permessi (EVT) il lavoratore presenta la richiesta scritta su apposito modulo 10 giorni prima della data di fruizione. L'ente provvederà a dare la risposta scritta almeno 3 giorni prima dell'evento stesso. L'accoglimento dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio. Le presenti modalità sono attivate in termini sperimentali fino al 31.12.2016. Sono salvaguardate le norme di miglior favore ove esistenti.

#### 8. NORMA DI ASSORBIMENTO

In considerazione del fatto che nella regione Veneto ci possono essere diverse situazioni di contrattazione aziendale, nonché accordi diversi relativamente alla materia in oggetto, le Parti convengono che:

- a) nel caso in cui in un Ente non sia in vigore un accordo relativo alle materie di cui al presente EVT, si applica integralmente il presente accordo;
- b) nel caso in cui in un Ente sia in vigore un accordo relativo alle materie di cui al presente EVT, gli istituti oggetto del presente accordo assorbono, fino a concorrenza, qualsiasi erogazione ad essi equiparabili.

### NORME SPECIALI

#### 9. NORMA TRANSITORIA PER GLI ARRETRATI PER I LAVORATORI CESSATI:

Per la lavoratrice o il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, l'ERMT arretrato sarà erogato con la prima busta paga utile, secondo gli importi e le condizioni dell'art. 42 CCNL.

#### 10. NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE:

Per la lavoratrice o il lavoratore in forza alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, l'ERMT arretrato all'entrata in vigore del presente accordo sarà convertito in un monte ore pari a 1 ora e 40 minuti mensili moltiplicato per il numero di mesi a partire dal 01.01.2014 o dall'inizio del rapporto di lavoro, se successivo.

Il monte ore corrispondente a detti arretrati, è riferito ai lavoratori a tempo pieno e dunque si procederà al riproporzionamento in caso di part time e le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

#### 11. PRIMA LIQUIDAZIONE - DICEMBRE 2015

Con la retribuzione del mese di novembre 2015, verranno liquidati i Bonus riferiti ai mesi di agosto e settembre 2015 unitamente alle ore convertite secondo il punto precedente, riferite all'anno 2014.

#### 12. SECONDA LIQUIDAZIONE - GIUGNO 2016

Con la retribuzione del mese di maggio 2016, verrà liquidato l'EVT risultante dalla somma di:


- ore convertite secondo il punto 10, riferite ai mesi da gennaio a luglio 2015
- Monte Ore Base da agosto a dicembre 2015
- Bonus riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015

- eventuale residuo al 31/12/2015 di Rol e Banca Ore.






Il presente accordo è composto da 6 pagine dattiloscritte e vistate su una facciata.

Fatto, letto e sottoscritto in Padova, il 02/11/2015

UNEBA Federazione Reg. Veneto

  
Ad. F. M.  
Motto Zambato  
de Bortoli  
P. L.

FP CGIL Veneto

  
FISASCAT CISL Veneto  
  
FP CISL Veneto   
  
UIL UILTUCS Veneto  
  
M. M.